

**ISTITUTI DEFLATTIVI**

---

***Voluntary disclosure: prelievi e dividendi in chiaroscuro***

di Nicola Fasano

In attesa che le anticipazioni sulla **imminente riapertura** della *voluntary disclosure* trovino conferma ufficiale, è possibile stilare un **primo bilancio**, seppur parziale, sulle procedure definite o in corso con gli Uffici.

La sensazione è che nella seconda parte dell'anno, tenuto conto che gli atti dovranno essere notificati entro la fine di quest'anno, vi sarà una **forte accelerata** nello smaltimento delle pratiche da parte dell'Amministrazione finanziaria che, prioritariamente, sembra essersi concentrata soprattutto sulle **procedure meno complesse**.

Pur con talune criticità (si veda <http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/voluntary-prima-nuova-edizione-meglio-chiarire-incertezze>) in linea di massima si può dire che l'approccio degli Uffici, anche se non sempre uniforme, è improntato ad una **certa apertura e collaborazione** come è giusto che sia in una procedura complessa come quella di *voluntary disclosure*.

Fra le tematiche su cui si riscontrano difformità di vedute da parte dei diversi Uffici vi sono quelle inerenti ai **prelevamenti** e ai **dividendi occulti** distribuiti da società a ristretta base partecipativa.

Sotto il primo profilo, generalmente gli Uffici in presenza di prelievi non particolarmente rilevanti per importi e cadenza di effettuazione, da rapportarsi anche all'ammontare del capitale oggetto di regolarizzazione, **tendono ad "accontentarsi"** di quanto presumibilmente già scritto nella relazione di accompagnamento in merito alla loro giustificazione. In assenza di puntuali pezzi d'appoggio, solitamente si è precisato trattarsi di prelievi **utilizzati per esigenze personali** e/o familiari del contribuente e comunque **non destinate in alcun modo a costituire ulteriori assets all'estero**.

In alcuni casi, soprattutto quando gli importi sono di **più rilevante entità** gli Uffici chiedono, in assenza di altra documentazione utile, quanto meno **una autocertificazione** da parte del contribuente che attesti l'utilizzazione delle somme. Potrebbe darsi, per esempio, che le stesse siano state utilizzate per effettuare delle **liberalità in favore dei figli**. In tali casi, da un lato, l'Ufficio è per certi versi "rassicurato", quanto meno sul piano formale, e, dall'altro, il contribuente ha modo di definire la propria posizione senza "impantanarsi" in una prova analitica nella maggior parte dei casi **impossibile da fornire**. È chiaro che il contribuente nel rendere l'autocertificazione deve prestare **particolare attenzione** posto che, se dovessero emergere **prove di segno contrario** (si pensi alla "delazione" in senso contrario fatta nell'ambito

della *voluntary disclosure* da parte del terzo che ha effettivamente ricevuto quelle somme) si spalancherebbero le porte del **penale** in primo luogo e, ovviamente, sarebbe **messa in discussione la tenuta dell'intera voluntary disclosure**.

Proprio in considerazione di ciò, l'auspicio è che gli Uffici pur di fronte a prelievi consistenti si mostrino **sufficientemente flessibili** accettando, in assenza di fondati indizi o meglio ancora prove di segno contrario, con una certa elasticità, **quanto dichiarato dal contribuente**.

Ovviamente, dal punto di vista della ripresa a tassazione, è più delicata la posizione di quei soggetti, come gli **imprenditori**, che, in assenza di controprove puntuali, corrono il concreto rischio di vedersi **recuperato a tassazione il prelievo** (alla luce in sostanza della presunzione *ex articolo 32 D.P.R. 600/1973*). Anche in tal caso, tuttavia, la procedura dovrebbe restare **saldamente in piedi**, salvo che l'Ufficio non abbia in mano elementi di prova idonei a dimostrare la dolosa reticenza o, peggio, la falsità di quanto affermato dal contribuente.

Un altro aspetto su cui si registrano differenti approcci da parte degli Uffici è quello della tassazione dei **dividendi occulti** erogati da **società di capitali a ristretta base partecipativa** (tipicamente società familiari). Taluni Uffici applicano la tassazione in capo al socio al **lordo** dell'Ires pagata dalla società nell'ambito della sua *voluntary* nazionale, mentre altri tassano il dividendo al **netto** (in tal senso **si è espressa la DRE Lombardia** in alcune risposte rese a suo tempo nell'ambito dell'Osservatorio sulla *voluntary* istituito con gli Ordini professionali). Tale ultima soluzione, peraltro, pare la **più condivisibile** anche in considerazione del fatto che in fin dei conti l'Ires pagata dalla società (indeducibile ai fini fiscali al pari di relativi interessi e sanzioni) si traduce in un minor utile e dunque in un **minore futuro dividendo per il socio**. Tassare il socio sul dividendo lordo, infatti, significherebbe dar vita a una **doppia tassazione**, non ammissibile ai sensi dell'articolo 163 Tuir. Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile una presa di posizione a livello centrale da parte dell'Agenzia delle Entrate, in modo anche da **velocizzare i contraddittori** pendenti in vista della scadenza del 31.12.2016 che si avvicina a grandi passi.